

8.2.6.3.2. 6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede un sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola, in modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo periodo della attività agricola.

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale. Il sostegno verrà indirizzato nelle tipologie areali C e D, a cui sarà assegnata una percentuale delle risorse disponibili pari al 50%, superiore alla percentuale di incidenza della popolazione in tali aree (che è pari al 39%).

L'operazione sarà attuata mediante bandi di portata generale o finalizzati e mirati per specifiche esigenze, adottando anche "pacchetti" di più misure (progetti integrati, le cui caratteristiche sono riportate nella descrizione della misura 4), prevedendo dove opportuno la possibilità di realizzare progetti di sviluppo sovra-aziendali (interventi realizzati congiuntamente da più aziende agricole come descritto nella misura 4).

Essa prevede il sostegno a investimenti riferiti alle attività collaterali di diversificazione dei redditi svolte dalle aziende agricole [ad esempio agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla cessione a terzi, servizi prestati al territorio, artigianato tipico, trasformazione del prodotto agricolo (incluso nell'allegato I del TFUE) in prodotto finale non incluso nell'allegato I del TFUE].

L'operazione risponde ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).

L'operazione è collegata principalmente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e secondariamente alla focus area 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia).

L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
- ambiente, finanziando interventi relativi all'agriturismo (che rappresenta una forma sostenibile di turismo) e alle fattorie didattiche (che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali);
- cambiamento climatico, sostenendo interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale, in conto interesse e bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l'importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda) sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

La spesa massima ammissibile per domanda è pari 150.000 euro.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1303/2013
- regolamento UE n. 1307/2013
- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo).

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari dell'agricoltore che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole (Per "coadiuvante familiare" si intende un soggetto, che non riveste la qualifica di titolare, di imprenditorie, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un familiare. Il "coadiuvante familiare" è iscritto come tale negli elenchi previdenziali).

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

- Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali).
- Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchinari e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).
Possono essere ammessi all'aiuto sia impianti per la produzione che per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

Sono pure ammessi (con fattura) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% del costo dell'investimento.

Gli investimenti devono essere conformi con le norme applicabili dell'Unione e nazionali (articolo 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Tutte le spese dovranno essere giustificate da fatture. Ove pertinente, sarà riconosciuta la spesa inferiore tra

quella fatturata e quella prevista dal prezzario regionale.

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Non sono costi ammissibili:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- l'acquisto di terreni;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o familiari;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie;
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE.

La domanda non sarà ammessa al sostegno se non supererà la valutazione (che riguarderà anche la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica dell'investimento) da parte dell'Ufficio istruttore. La domanda deve includere tutti i dati e le informazioni necessarie a tale valutazione.

La domanda non sarà ammessa al sostegno se gli obiettivi di sviluppo aziendale non risulteranno conformi agli obiettivi ed alle strategie della operazione e se non raggiunge un punteggio di priorità minimo, in base ai criteri di selezione previsti.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini della applicazione di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (computato dal saldo del contributo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

E' obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:

- - gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

1. La “biomassa agro-forestale” utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

Ai sensi della DGR n. 64-10874 del 23.02.2009 almeno il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico deve essere costituita da effluente zootecnico.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della operazione 6.4 solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:

- presentate da giovani imprenditori;
- presentate da imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati (in considerazione del maggior radicamento sul territorio e della superiore garanzia di mantenimento dell'attività nel lungo periodo data dai soggetti per i quali l'agricoltura rappresenta l'attività prevalente);
- presentate da imprese site nelle tipologie areali D e C2 e in zone Natura 2000;
- con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione;
- presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune (investimenti collettivi) o in progetti integrati o in programmi di filiera;
- che prevedano diversificazione in ambito sociale;
- relative a investimenti che non consumano nuovo suolo;

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del sostegno per domanda è pari a 70.000 euro, così come previsto dall'Allegato II al Reg. (UE) 1305/2013, e sarà contenuto entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Aliquota di sostegno applicata: 40% del costo dell'investimento ammissibile, elevata al 50% per:

- i giovani agricoltori;

- gli investimenti collettivi (domande di sostegno presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune);
- le zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 / 2013.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 6 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative. Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.6.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

R 1 - Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità / prezzo.

Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:

- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)

R 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezzari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità. Formulazione dei

documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza.

R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
3. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Nella programmazione 2007-2013 la misura 311 relativa alla diversificazione ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla cessione a terzi, servizi prestati al territorio, artigianato tipico, trasformazione del prodotto agricolo (incluso nell'allegato I del TFUE) in prodotto finale non incluso nell'allegato I del TFUE.

Secondo il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie» del 19 gennaio 2012 (2013/C 44/07), una definizione provvisoria dell'agricoltura sociale potrebbe essere la seguente:

“un insieme di attività – ad esempio riabilitazione, terapia, posti di lavoro protetti, apprendimento permanente e altre attività intese ad agevolare l'inserimento sociale (secondo la definizione dell'azione

COST 866 Green care in agriculture - iniziativa Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico) – che impiegano risorse agricole, sia vegetali che animali, al fine di creare prestazioni sociali nelle aree rurali o periurbane. In questo senso, scopo dell'agricoltura sociale è, tra l'altro, creare le condizioni, all'interno di un'azienda agricola, che consentano a persone con esigenze specifiche di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine di assicurarne lo sviluppo e la realizzazione individuale e di migliorare il loro benessere.

Attualmente nell'agricoltura sociale si possono distinguere quattro settori principali di attività:

- a) le attività rieducative e terapeutiche,
- b) l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale,
- c) le attività pedagogiche,
- d) i servizi di assistenza alla persona.”

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Argomento trattato all'interno delle singole operazioni

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Argomento trattato all'interno delle singole operazioni

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Argomento trattato all'interno delle singole operazioni

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Argomento trattato all'interno delle singole operazioni

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

--

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Settori di diversificazione interessati

Cfr. l'operazione 6.1.1.

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna annotazione da aggiungere.
